REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 17 agosto 2018 **Anno XLIX - N. 82**

Prodotti tipici, Uva fragola.
L'uva fragola comprende una varietà di uve derivate dalla "Vitis labrusca" di origine nordamericana, che si distinguono per il sapore molto dolce della polpa e per il profumo intenso e penetrante che viene comunemente chiamato "volpino". La più diffusa è la varietà di uva nera, introdotta in Italia intorno al 1825, dalla cui vinificazione si ottiene un prodotto con bassa gradazione alcolica, dal sapore gradevole e stabile per almeno un anno. Per effetto di una legge del 1931, ne è consentita la sola denominazione di "fragolino" e non di "vino", riservata esclusivamente ai prodotti ricavati dall'uva della "Vitis vinifera" o vite europea, di qualità superiore. Attualmente l'uva fragola si può coltivare solo per il consumo da tavola e familiare. Viene spesso utilizzata come ornamento di giardini e porticati, i tralci sono lunghi e di colore rosso. Ha una buona produttività, resiste al gelo e a terreni umidi delle zone montane ed essendo robusta non ha bisogno di particolari cure.
(Maria Pastrello)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

Deliberazione n. 15 del 31 luglio 2018.
Approvazione dell'Assestamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020. 491

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 949 del 02 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", tipo di intervento 1.2.1, attivata con delibera del CdA del GAL PATAVINO n. 12 del 27/03/2018. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità. 492

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 950 del 02 agosto 2018
PSR 2014/2020 GAL PATAVINO - PSL 2014/2020 - Misura 16 "Cooperazione" Tipo di intervento 16.4.1. "Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte", attivata con delibera del CdA del Gal Patavino n. 14 del 27 marzo 2018 - Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità. 493

Ambiente e beni ambientali

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Provvedimento 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "«Quartiere Giardino» di Marghera", sita nel comune di Venezia. 494

Provvedimento 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Bosco del Merlo in località Lison", sita a Portogruaro (Venezia). 498

Provvedimento 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Zona della foce del Tagliamento", sita nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia). 501

Provvedimento 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate "Zona a nord e a sud del territorio sito nel comune di Belluno", site nel comune di Belluno. 504

Provvedimento 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Dolomiti di Fanes-Sennes", sita nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno). 508

Provvedimento 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Intero territorio comunale di Mezzane di Sotto", sita nel comune di Mezzane di Sotto (Verona). 511

Provvedimento 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Area a nord del Giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile", sita nel comune di Vicenza. 514

Ambiente e beni ambientali

(Codice interno: 376102)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Provvedimento 23 luglio 2018

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "«Quartiere Giardino» di Marghera", sita nel comune di Venezia.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "*Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89*";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44 recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*";

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*";

VISTA la proposta originaria di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'area sita nel comune di Venezia, in località Marghera, denominata "«*Quartiere Giardino» di Marghera*", assunta dalla Commissione Provinciale per i vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (art. 5 l.r. n. 63 del 31 ottobre 1994) con verbale di seduta n. LXIV del 2 maggio 1995 recante la seguente motivazione: "[...] *costituisce un insieme caratteristico del Novecento che testimonia una fase significativa della storia della città e delle teorie urbanistiche, costituendo un paesaggio urbano di notevole interesse per i suoi caratteri d'insieme e delle sue singole parti. Come tale, il Quartiere Giardino di Marghera, per impianto urbano, per la distribuzione dei lotti con scoperto a giardino e delimitazione con recinzioni caratteristiche integrate da siepi, per la tipologia dei villini ancorché per quelle delle case a schiera ed a palazzina, come documentato negli allegati che fanno parte integrante del vincolo, rappresenta un insieme di valore storico ed estetico di non comune testimonianza meritevole di tutela paesaggistica*", ed affissa all'albo pretorio del Comune di Venezia, con i relativi allegati, in data 13 giugno 1995, per i 90 giorni successivi;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 2 febbraio 1999, non è stata approvata la proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 del "«*Quartiere Giardino» di Marghera*", con la seguente motivazione: "*Nel merito la proposta della Commissione Provinciale di Venezia non appare accoglibile in quanto la stessa risulta in contrasto con il punto 4 del provvedimento della Giunta Regionale n. 1164 del 7.4.1998; infatti l'area in oggetto è compresa all'interno del Piano di Area della Laguna e dell'area Veneziana (PALAV) che prevede già la tutela dell'area in questione ai sensi della normativa ad essa relativa*";

VISTA la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, della suindicata area denominata "«*Quartiere Giardino» di Marghera*" (coincidente con quella dalla Commissione Provinciale nel verbale di seduta del 2 maggio 1995), inviata con nota dell'allora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia prot. 15749 del 21 dicembre 1999 al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici, motivata dal fatto che "*L'inclusione del Quartiere Giardino nel PALAV è comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo ex lege n. 1497/1939 che subordina qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della*

legge 1497/1939. Il fatto che nel periodo in cui è stata in vigore la proposta di vincolo in questione, questa Soprintendenza nello svolgimento della procedura prevista dalla L. 431/1985 abbia emesso n. 7 decreti di annullamento di autorizzazioni comunali è evidente conferma della necessità del vincolo ex L. 1497/39 quale strumento di tutela di quelle caratteristiche di pregio possedute dal paesaggio urbano della Città Giardino di Marghera";

CONSIDERATO che la suindicata proposta è stata inviata con nota prot. 9385 del 31 luglio 2000 dalla Soprintendenza, quale avvio di procedimento, ai sensi della legge 241/1990, al Comune, alla Provincia di Venezia e alla Regione, specificando che essa coincide con quella deliberata il 2 maggio 1995 dalla Commissione Provinciale per i vincoli paesaggistici;

CONSIDERATO che la suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al "«*Quartiere Giardino» di Marghera*" è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Venezia, con i relativi allegati, in data 22 agosto 2000, per i 90 giorni successivi, con afferente comunicato sul quotidiano locale *Il Gazzettino* e sui due quotidiani nazionali *Il Corriere della Sera* e *La Repubblica*;

CONSIDERATA l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, in data 7 febbraio 2012, durante il Comitato Tecnico per il Paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

VISTA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

CONSIDERATO che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna con nota prot. 7323 del 10 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico**;**

CONSIDERATO che l'area ricade nella *buffer zone* del Sito denominato "*Venezia e la sua laguna*", inserito nella lista del patrimonio UNESCO nel 1987 (IT n. 394);

VISTA la nota prot. 11933 del 23 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Venezia del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Visto il verbale di seduta n. 9 del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio, trasmesso con nota della Direzione generale archeologica, belle arti e paesaggio prot. 19942 del 23 luglio 2018, con il quale il Comitato, riunitosi in data 16 luglio 2018, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del d.lgs. 42/2004, si è espresso favorevolmente in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento ed al perfezionamento della relativa procedura;

CONSIDERATO l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

CONSIDERATO che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 139, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per i seguenti motivi indicati nella relazione di cui alla nota di avvio di procedimento dell'allora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia prot. 9385 del 31 luglio 2000:

"*Il Quartiere Giardino di Marghera*

- *sorto in stretta connessione con la zona portuale industriale di Venezia terraferma, è stato progettato da Emilio Emmer nel 1920 come «nuovo sobborgo di Venezia in terraferma», realizzazione italiana delle teorie urbanistiche di Ebenezer Howard sulla città giardino;*

- *realizzato subito dopo le due città giardino londinesi di Letchworh e Welwyn, ha in comune con quelle lo schema del viale centrale come fulcro della composizione urbana, la suddivisione in lotti e la tipologia della casa con giardino;*

- *fu costruito su iniziativa comunale: le infrastrutture, la maglia stradale, la piantumazione viaria e la progressiva lottizzazione vennero curate dal Comune di Venezia, ma l'occupazione edilizia non seguì le previsioni: il quartiere giardino fu realizzato organicamente nella sua parte settentrionale e centrale mentre la maglia stradale rimase vuota nella parte sud e venne saturata solo dallo sviluppo edilizio del dopoguerra con volumi, altezze, occupazione del suolo ben diverse da quelle del quartiere giardino;*

- *si caratterizza per interventi privati a villini e palazzine: costruzioni mono o bifamiliari che si rifanno alla tarda stagione dell'eclettismo e del liberty con riferimenti venezianeggianti; edifici I.A.C.P. con tipologia a villino; rari esempi di architettura razionalista (Fondazione Chiari e Forti, ex Saifa); queste costruzioni di notevole pregio insieme ad altre di qualità architettonica minore hanno valore tipologico e ambientale coerente con le caratteristiche del quartiere giardino e compongono un ambiente e un paesaggio urbano di rilevante interesse*";

VISTA la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, co. 2, lett. *g)* del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

RITENUTO, pertanto, che l'area denominata "«*Quartiere Giardino» di Marghera*", sita nel comune di Venezia, come individuata dall'allegata planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

DICHIARA

che l'area denominata «*Quartiere Giardino» di Marghera*, sita nel comune di Venezia, come individuata dall'allegata planimetria, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La planimetria, la relazione, il verbale della Commissione Provinciale per i vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (art. 5 l.r. n. 63 del 31 ottobre 1994), di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna provvederà alla trasmissione al Comune di Venezia del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, *23 luglio 2018*

Il Presidente della Commissione regionale Arch. Corrado Azzollini

ELENCO ALLEGATI

1. Verbale della Commissione Provinciale per i vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (art. 5 l.r. n. 63 del 31 ottobre 1994) n. LXIV del 2 maggio 1995

2. Relazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia del 2 novembre 1999

3. Planimetria originaria della proposta in scala 1:5.000

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.